

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 90/31/2011

Svolgimento del processo

A seguito di P.V.C. n. 52 del 21/12/1998 del Comando Brigata Volontà di Gardone V.T. dal quale risultava che la verificata ditta METALVAL di Pa. Al. Ag. aveva contabilizzato fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti emesse da METALCAST Srl - AZ METALLI Srl - OVERLAND Srl - TOP METAL Srl - D.I. CA. METALLI di CA., l'Ufficio notificava al contribuente legale rappresentante della METALVAL di Pa. Al. Ag., avviso di accertamento relativo a IRPEF - ILOR 1996 conseguente al reddito della società rappresentata recuperando a tassazione costi fiscalmente indeducibili e determinando le conseguenti imposte a carico. Ricorreva il socio contribuente che deducendone la nullità per illegittimo utilizzo di dati acquisiti nel corso di indagine penale e per carenza di motivazione oltre che per infondatezza.

La Commissione Tributaria Provinciale di Brescia - con sentenza n. 630/01/00 del 19/12/2000 dichiarava inammissibile il ricorso stante l'astrattezza dei motivi in essa contenuti.

Appellava il contribuente che reiterava le proprie richieste e la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 63 di Brescia - con sentenza n. 78/63/05 dep. il 21/3/05 accoglieva l'appello e riformava la decisione dei primi giudici in quanto riteneva che la motivazione del giudice penale, in assoluzione dell'imputato - contribuente - avesse offerto adeguati elementi a confutazione degli assenti dell'Amministrazione Finanziaria che non aveva fornito prove sufficienti a sostenere il proprio operato.

Per la cassazione di tale sentenza ricorrevano l'Ufficio per violazione e falsa applicazione di norme di legge (art. 75 DPR 917/1986 e artt. 2697 - 2727 e 2729 cod. civ.) e per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto relativo alla ritenuta inosservanza, da parte dell'Ufficio, dell'onere di provare l'asserita inesistenza di costi contabilizzati e dedotti dal contribuente.

Presentava appello incidentale il contribuente per violazione e falsa applicazione di norme di legge (art. 33, co.3 DPR 600/73 e art. 2697 cod. civ.) e per motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria in ordine all'asserita illegittimità degli avvisi di accertamento e rettificava per mancata allegazione, e anche per non provata esistenza di autorizzazione, da parte del giudice penale, all'uso per fini fiscali di dati e notizie acquisiti in sede di indagine penale. La Corte Suprema di Cassazione - Sez. V° Civ. - con sentenza n. 22173 del 17/3/08 dep. il 3/9/08 accoglieva il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e rigettava il ricorso incidentale del contribuente e cassava la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto, rinviando anche per le spese del Giudizio in Cassazione, ad altra Sezione della CTR della Lombardia.

I giudici infatti ritenevano che in materia di accertamento del reddito di impresa l'Ufficio, allo scopo di provare la fittizietà di fatture relative a operazioni asseritamente inesistenti, quindi anche a fronte di una contabilità formalmente regolare, fare legittimo ricorso a presunzioni nei limiti indicati dall'art. 39 DPR 600/73 (gravi, precise e concordanti), queste comportavano, se il giudice di merito dopo averle vagliate le avesse ritenute dotate dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente (cassaz. nn. 18000/2006 e 28342/2005).

Ribadivano anche che la sentenza penale non aveva efficacia vincolante nel processo tributario ai sensi dell'art. 654 c.p.p. a causa delle limitazioni della prova (divieto di prova testimoniale) esistenti nel processo tributario e del fatto che in uso trovavano impresso invece legittime presunzioni non idonee a fondare la pronuncia penale.

Il giudice tributario, peraltro, era tenuto a verificare la rilevanza, rispetto alla fattispecie in esame, degli elementi desumibili dall'inchiesta e dalla sentenza penale.

La sentenza cassata non teneva conto che la sentenza penale di assoluzione dell'imputato-contribuente era giustificata dalla mancanza di univocità degli indizi a carico mentre, in materia tributaria la legge non richiedeva la presenza di prove univoche certe e inconfondibili (indispensabili per condannare una persona in sede penale).

La Corte infatti riteneva infondata la censura rivolta nell'appello incidentale sia per l'inesistenza della presunta "autorizzazione" del Procuratore della Repubblica all'uso per fini fiscali di dati e notizie acquisiti in sede di indagine penale, a tutela della segretezza delle indagini penali e dei diritti della persona indagata, in quanto essa non era atto tale da condizionare o limitare la capacità di difesa della parte privata.

Osservava il Collegio, in aderenza alla costante giurisprudenza in materia (cassa. n. 11203/2007 - 2450/2007 - 22035/2006 e 15538/2002) che l'autorizzazione del Giudice Penale, di cui doveva munirsi la G. di F. per utilizzare e trasmettere al fisco, dati, documenti e notizie acquisiti per l'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria per l'accertamento dei reati, era posta a tutela della riservatezza delle indagini penali come pure dei diritti della persona che ad essa era sottoposta.

La G. di F. cooperando con gli Uffici delle Imposte per l'acquisizione degli elementi utili ai fini dell'accertamento dei redditi, perseguivano l'interesse pubblico al corretto funzionamento del sistema tributario, interesse connesso a quello per il perseguimento dei reati fiscali allorché la G.di F. agiva in veste di polizia giudiziaria.

Evidenziava inoltre che la trasmissione non autorizzata di atti coperti dal segreto istruttorio rilevava solo nell'ambito del giudizio penale ma non inficiava la valenza probatoria dei dati trasmessi, né implicava l'invalidità dell'atto impositivo emesso sulla scorta di essi.

Il contribuente presentava il ricorso in riassunzione il 26/11/09 richiamando tutte le argomentazioni già esposte nei precedenti gradi di giudizio per l'avviso di accertamento da annullare con vittoria di spese e onorari per tutti i gradi di giudizio e l'Agenzia delle Entrate si costituiva ripetendo le argomentazioni in precedenza avanzate e le considerazioni svolte nella sentenza della Corte di Cassazione sopra illustrata dettagliando le presunzioni di falsità delle fatture contestate per complessive Lire 11.166.230.530 emesse dalle società o sconosciute, o prive di documenti e scritture contabili, o messi in liquidazione due anni dopo la costituzione (1993/1995) dopo il periodo di fatturazione, o prive di organizzazione e personale dipendente.

Chiedeva quindi la conferma degli immobili accertati con vittoria di spese di lite anche per il giudizio di Cassazione. Entrambe le parti chiedevano la discussione in pubblica udienza.

Motivi della decisione

La decisione n. 78/63/05 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 63 - relativa a IRPEF-ILOR anno 1996 deve essere riformata confermando la validità e legittimità degli accertamenti emessi dall'Ufficio a carico della società e di conseguenza del socio.

Al fine di provare la fittizietà di fatture relative a operazioni ritenute inesistenti, anche a fronte di una contabilità formalmente regolare, l'Ufficio ex art. 39 DPR 600/73 e art. 54 DPR 633/72 è legittimato a fondare le proprie richieste su elementi indiziari purché aventi i caratteri di gravità, precisione e concordanza di cui all'art. 2729 cod. civ.. Nella fattispecie detti elementi vengono indicati dall'Ufficio:

a) la società AZ METALLI Srl nell'anno 1996 aveva emesso nei confronti della società di cui il contribuente era socio, la METALVAL di Pa. Al. Ag., n. 60 fatture per complessive Lire 8.638.529.848 e l'autista della società ha dichiarato di non aver mai effettuato trasporti di materiale presso aziende clienti, per quanto le bolle di accompagnamento emesse e allegate alle fatture di vendita, attestino il trasporto effettuato a cura della AZ METALLI Srl.

b) le società OVERLAND Srl, Ca. METALLI di Ca., TOP METAL Srl, EDERA srl e METAL CAST Srl emittenti fatture nei confronti della contribuente, unitamente alla AZ METALLI Srl fatture per complessivo imponibile di Lire 11.166.230.530.= risultate essere non operative, o prive di documentazione contabile - amministrativa, o prive di sede commerciale, di dipendenti e di qualsiasi tipo di organizzazione atta a giustificare e legittimare le operazioni fatturate alla società di cui il contribuente era socio.

La fondatezza del sospetto di falsità/fittizietà della descritta documentazione e di simulazione dei rapporti sottostanti delle fatture, deducibili anche per il fisco ex art. 1415, 2° c. cod. civ., spostata, a parere di questo Collegio, a carico del contribuente l'onere di dimostrare il contrario, ossia la veridicità delle operazioni commerciali nei termini riportati in fattura, con adduzione di prove convincenti sull'effettività delle prestazioni ex art. 2697 - comma 2 cod. civ. Il richiamo invece effettuato dal contribuente al contenuto dei verbali di testimonianza nel processo penale a carico del contribuente, dapprima contestati per mancata autorizzazione del giudice al loro utilizzo e ora invece invocati a prova contraria alle tesi dell'Ufficio, e il richiamo all'assoluzione del contribuente in sede penale (intervenuta peraltro per intervenuta depenalizzazione dei reati ascrittigli) non appaiono in questa sede sufficienti a contrastare la pretesa erariale proprio per l'assenza delle prove necessarie a dimostrare la veridicità delle operazioni commerciali nei termini riportati nelle fatture.

Confermata quindi la validità degli accertamenti operati dall'Ufficio a carico della società prima e del socio contribuente di conseguenza poi, e rigettate perché non gravate documentalmente le doglianze del contribuente, consegue la soccombenza del contribuente stesso nel presente giudizio oltre che in quello precedente, con spese di lite liquidate a suo carico e a favore dell'Ufficio, complessivamente in Euro 20.000,00 (ventimila/00).

p.q.m.

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Milano - dichiara legittimi e validi gli avvisi di accertamento emessi dall'Ufficio. Condanna il contribuente a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese di questo grado di giudizio e del precedente in Euro 20.000,00 (ventimila/00)